

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VENTASSO E L'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO
.....PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI PUBBLICA UTILITA' E ATTIVITA' AD
UTILITA' SOCIALE A FAVORE DI PERSONE ANZIANE, DISABILI E DELLA COLLETTIVITA'**

TRA

IL Comune di Ventasso, P.IVA. 91173360354, con sede in Via della Libertà n. 36, Busana 42032 Ventasso (RE) rappresentato dal Responsabile del Servizio Sociale e Scuola dott.ssa Paola Manfredi nominata con Decreto del Sindaco n. ai sensi dell'art. 29 comma 8, dall'art. 42 comma 1 dello Statuto del Comune di Ventasso, a ciò autorizzato con deliberazione di Giunta n..... del.....;

E

l'Organizzazione di volontariato , con sede legale in – Via iscritta nel registro regionale del volontariato dal al n. , rappresentata da nato ed ivi residente in , nella sua qualità di Presidente e Legale Rappresentante pro tempore

PREMESSO:

- che l'art. 118 della Costituzione dà pieno riconoscimento e attuazione al principio di sussidiarietà verticale e orizzontale; in particolare il comma 4 recita: *Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà;*
- che tale principio ha rinforzato e ribadito ulteriormente l'importanza dell'azione del volontariato, affermando sostanzialmente che il perseguimento dell'interesse generale non è di esclusiva competenza delle istituzioni pubbliche, ma riguarda anche l'azione dei cittadini, singoli e associati, rispetto ai quali le diverse istituzioni pubbliche debbono creare le condizioni necessarie per permettere lo sviluppo autonomo;

RICHIAMATI:

- il Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 "Codice del terzo settore;
- la legge quadro 11 agosto 1991, n. 266, sulle organizzazioni di volontariato, per le norme rimaste in vigore;
- la legge quadro 7 dicembre 2000 n. 383 "Disciplina delle associazioni di promozione sociale" per le norme rimaste in vigore;
- la legge 8 novembre 2000, n. 328, per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
- la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione" relativo, tra l'altro, al principio di sussidiarietà;
- la legge della Regione Emilia Romagna 9 dicembre 2002 n. 34 e s.m.i. sulle associazioni di promozione sociale;
- la legge della Regione Emilia Romagna 21 febbraio 2005, n.12 e s.m.i. sul volontariato;
- la legge della Regione Emilia Romagna 30/06/2014 n. 8 e s.m.i. in materia di volontariato e associazionismo di promozione sociale;

- la deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna del 12 luglio 2017 n.120 "Piano sociale e sanitario 2017-2019";
- la deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna del 12 luglio 2017 n.120 "Piano sociale e sanitario 2017-2019";

RECISATO CHE:

- il comma 1 dell'art. 56 del D.lgs. n. 117 del 3/07/2017 (Codice del Terzo Settore) prevede che "le amministrazioni pubbliche possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e di promozione sociale e le associazioni di promozione sociale, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso del mercato";
- il comma 2 del medesimo articolo prevede che "le convenzioni di cui sopra possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e di promozione sociale e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate";
- l'art. 55 del suddetto codice stabilisce che le modalità di coinvolgimento delle associazioni rispettino i principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento;
- i requisiti richiesti dalla legge, affinché organizzazioni e associazioni possano firmare la convenzione, sono: 3
 - l'iscrizione nel registro unico nazionale (ovviamente a decorrere dalla operatività di tale registro; durante il periodo transitorio vige l'articolo 101 comma 3 del d.lgs. 117/2017);
 - il possesso di requisiti di moralità professionale;
 - il poter dimostrare "adeguata attitudine" da valutarsi con riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come "concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione", capacità da valutarsi anche con riferimento all'esperienza, organizzazione, formazione e aggiornamento dei volontari (articolo 56 commi 1 e 3 del d.lgs. 117/2017);

VISTI:

- la deliberazione della Giunta del Comune di Ventasso n. 197 del 27.12.2019, resa immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: *"Approvazione atto di indirizzo per affidamento servizi di utilità sociale a favore di persone anziane, disabili e della collettività"* mediante la quale si è provveduto ad adottare i seguenti indirizzi per l'affidamento dei servizi citati del Comune di Ventasso:
 - attivare un procedimento di avviso pubblico con manifestazione di interesse finalizzato all'individuazione di una organizzazione/ associazione di volontariato e/o promozione sociale con cui stipulare apposite convenzioni;
 - determinare per la valutazione del progetto predisposto dalle organizzazione/ associazione di volontariato e/o promozione sociale interessate i seguenti criteri:
 - A. criteri di modalità di gestione ed esecuzione dei servizi richiesti;
 - B. esperienza accumulata negli ambiti indicati,
 - C. numero dei volontari messi a disposizione,
 - D. numero dei mezzi messi a disposizione;
 - E. grado di radicamento sul territorio;
 - definire la durata delle convenzioni in anni due con possibilità di rinnovo per altri due anni e possibilità di proroga in attesa di espletare le procedure di gare per il nuovo affidamento;

- la determinazione del Responsabile del Servizio Sociale e Scuola n. con la quale si è provveduto ad attivare la procedura per la manifestazione di interesse finalizzata all'individuazione di una organizzazione/associazione di volontariato e/o promozione sociale a cui affidare servizi di utilità sociale del Comune di Ventasso approvando al contempo il relativo avviso pubblico e i relativi allegati;
- il verbale della commissione per la valutazione delle offerte riunitosi in data riportante la graduatoria redatta in base al punteggio assegnato all'organizzazione/associazione partecipante;
- la determinazione n. con la quale si è provveduto ad approvare il suddetto verbale e ad affidare ad l'attività di per il Servizio Sociale e Scuola del Comune di Ventasso, autorizzando al contempo l'esecuzione anticipata del servizio, in attesa della stipula della convenzione;

RILEVATO CHE l'Associazione è regolarmente iscritta al Registro Regionale del Volontariato/ di Promozione Sociale.....;

CHE gli scopi dell'Associazione sono i seguenti:

Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 PREMESSE

Le premesse formano parte integrante della presente Convenzione.

Art. 2 OGGETTO

Il Comune di Ventasso, Servizio Sociale e Scuola e cooperano per favorire sul territorio del Comune di Ventasso, attraverso la prestazione di volontari, le attività di cui all'allegato 1, parte integrante della presente convenzione, nel rispetto della normativa vigente in materia di volontariato e in conformità degli obiettivi e delle disposizioni emanate dal Comune di Ventasso, senza che in alcun modo l'attività dei volontari possa configurarsi come sostitutiva del personale in carico al Comune di Ventasso.

Art. 3 MODALITA' DI SVOLGIMENTO ATTIVITA'

L'Organizzazione di volontariato, regolarmente iscritta al Registro Regionale del Volontariato, fornisce l'attività volontaria (da intendersi prestata in modo personale, spontaneo, gratuito ed offerta esclusivamente per fini di solidarietà) dei propri aderenti che saranno impegnati nelle attività di cui all'allegato 1.

Essi, in nessun caso, possono essere sostitutivi di lavoratori dipendenti, in quanto le loro attività sono integrative e/o di supporto a quelle gestite dal Comune di Ventasso, tese a migliorarne ed estenderne la qualità.

All'inizio di ogni anno, i responsabili della gestione del progetto, nominati rispettivamente dal Comune di Ventasso e dall'Organizzazione predispongono il programma operativo per la realizzazione dello stesso.

Art. 4 ESECUZIONE DELLE ATTIVITA'

L'Organizzazione garantisce lo svolgimento delle attività di cui all'allegato 1 con continuità avvalendosi dei propri soci volontari e prioritariamente di quelli residenti nell'ambito territoriale interessato dall'intervento. Il numero dei volontari necessari e l'articolazione delle attività richieste potranno subire variazioni in base alle reali esigenze che si risconteranno nel periodo di durata della presente convenzione.

L'Organizzazione per garantire che l'attività venga svolta regolarmente si avvarrà di eventuali sostituzioni di volontari. Le sostituzioni saranno effettuate autonomamente dall'Organizzazione e solo successivamente ne sarà data comunicazione al referente incaricato dal Comune di Ventasso. Di qualsiasi possibile disservizio, difficoltà o variazione nello svolgimento dell'attività dovrà essere data tempestiva comunicazione al Responsabile del Servizio Sociale e Scuola del Comune di Ventasso, in tempo utile per consentire al Servizio di provvedere ad eventuali interventi.

Art. 5 OBBLIGHI DELL'ORGANIZZAZIONE

L'Organizzazione provvede a stipulare apposita assicurazione per le attività previste nella presente convenzione e per i propri aderenti che prestano le attività in questione, contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività, nonché per responsabilità civile verso terzi, per qualsiasi evento e danno possa causarsi in conseguenza di esse, esonerando il Comune di Ventasso da qualsiasi responsabilità per danno a cose e persone o incidenti, che dovessero verificarsi in itinere, a seguito dell'espletamento delle prestazioni di cui all'allegato 1.

L'Organizzazione garantisce che i volontari impegnati nelle attività convenzionate siano in buone condizioni di efficienza fisica e mentale, nonché siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento delle attività e dei servizi richiesti e delle eventuali abilitazioni professionali richieste. L'Associazione si impegna ad istruire correttamente, ad addestrare e a formare i volontari impegnati, privilegiando nella partecipazione l'esperienza acquisita. Garantisce inoltre che le persone impiegate a qualsiasi titolo nello svolgimento delle attività si ispirano a principi analoghi a quelli contenuti nel codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Ventasso.

Qualora un operatore assumesse un atteggiamento ritenuto sconveniente dal Comune di Ventasso o irrispettoso verso gli utenti, l'Organizzazione dovrà provvedere, se richiesto, alla sua sostituzione.

Le attività oggetto della presente convenzione verranno svolte con automezzi messi a disposizione dall'Organizzazione o dai singoli volontari.

L'Organizzazione provvede a nominare almeno un coordinatore che dovrà svolgere funzioni di organizzazione dei volontari, programmarne le assegnazioni, preoccuparsi della sostituzione degli assenti e fungere da referente con il responsabile del Servizio Sociale e Scuola del Comune di Ventasso.

Qualora il coordinatore dovesse essere sostituito, l'Associazione darà relativa comunicazione all'Amministrazione.

Art. 6 IMPEGNI DEL COMUNE

Il Comune di Ventasso si impegna a fornire all'Associazione tutte le informazioni utili al corretto svolgimento delle attività previste nella presente convenzione. Si impegna inoltre a fornire, attraverso la struttura comunale competente, i supporti tecnici, operativi, organizzativi necessari per l'espletamento delle attività concordate.

Il Comune di Ventasso si riserva di effettuare controlli al fine di verificare che gli operatori rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli utenti e dei fruitori delle attività stesse e constatare che le prestazioni dei volontari siano svolte in modo tale da raccogliere piena soddisfazione dell'utenza e nel rispetto di leggi e regolamenti.

Eventuali osservazioni o inosservanze saranno comunicate per iscritto all'Organizzazione, affinché quest'ultima adotti i necessari provvedimenti in merito. Al perdurare di situazioni difformi dalla presente convenzione e comunque incompatibili con l'ordinamento vigente il Comune di Ventasso ha facoltà di recedere dalla convenzione, dandone immediata comunicazione all'Organizzazione. Il Comune di Ventasso è tenuta a comunicare al responsabile nominato dall'Organizzazione ogni evento che possa influire sull'attuazione del progetto, nonché sulla validità della presente convenzione.

Art. 7 RIMBORSO DELLE SPESE

L'unica fonte di compenso previsto a favore dell'organizzazione/associazione di volontariato e/o promozione sociale riguarda il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'esecuzione dei servizi descritti, ai sensi dell'art. 56 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 "Codice del terzo settore".

Le spese ammesse a rimborso riguardano :

- Rimborso spese ai volontari
- Rimborso spese automezzi
- Assicurazione volontari
- Contributo spese generali per organizzazione, coordinamento e gestione delle attività
- Rimborso dell'assicurazione e bollo degli automezzi utilizzati

Il Comune di Ventasso si impegna a erogare un contributo a titolo di rimborso spese in misura prefissata pari ad € 22.000,00 annuali per lo svolgimento delle attività sopra descritte. Il Comune di Ventasso si impegna a riconoscere i rimborsi delle spese documentate, rendicontate ed effettivamente sostenute, sino al limite dell'importo massimo sopra esposto, per l'intera durata della convenzione per il periodo dal 01/04/2020 al 31/03/2022.

L'entità dell'importo annuale da corrispondere potrà superare l'importo massimo previsto di cui sopra, qualora vi fosse un significativo e documentato aumento delle spese, dovuto ad un aumento degli utenti frequentanti i servizi e comunque non superiore alle spese effettivamente sostenute per le attività e il funzionamento dell'organizzazione e Associazione così come previsto dall'art. 55 del Decreto Legislativo n. 117/2017.

I rimborsi spese saranno liquidati con cadenza trimestrale su presentazione di un rendiconto dettagliato di tutte le attività svolte nei mesi precedenti e dal rendiconto delle spese effettivamente sostenute e documentate, da presentarsi entro 30 gg. dalla fine del trimestre considerato.

Art. 8 DURATA

La convenzione ha durata dal 01/04/2020 al 31/03/2022 con possibilità di rinnovo per altri 2 anni fino al 31/03/2024 con possibilità di rinnovo per altri due anni fino al 31/03/2024 e ulteriore possibilità di proroga in attesa di espletare le procedure di gara per il nuovo affidamento.

Art. 9 TRATTAMENTO DATI PERSONALI

L'Associazione ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione. L'Associazione si impegna a far sì che nel trattare dati, informazioni, e conoscenze di cui venga eventualmente in possesso, vengano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno. Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte dall'Associazione se non per esigenze

operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione. In ogni caso si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione del rapporto convenzionale. L'Associazione sarà responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e volontari degli obblighi di riservatezza anzidetti. Le parti si impegnano altresì a trattare eventuali dati personali e sensibili nel rispetto della normativa vigente in materia, in particolare secondo le disposizioni in materia di protezione dei dati personali (Regolamento europeo per il trattamento dei dati personali n. 679/2016).

Art. 10 RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

Il Comune di Ventasso può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida per:

- provata inadempienza da parte dell'Organizzazione degli impegni previsti nei precedenti articoli, senza oneri a proprio carico se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese sostenute dall'Organizzazione stessa fino al ricevimento della diffida;
- scioglimento dell'Organizzazione, cancellazione dell'Organizzazione dal Registro Regionale, delle Associazioni di Volontariato, per cessazione dell'attività oggetto della convenzione, per impossibilità sopravvenuta e per tutte le altre cause previste dalla legge.

L'Organizzazione può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida di almeno 30 giorni, per provata inadempienza da parte del Comune di Ventasso di impegni previsti nei precedenti articoli che riguardino in senso stretto l'attività oggetto della presente convenzione

E' attribuita a ciascuna delle parti la facoltà di recedere dalla presente Convenzione dandone preavviso all'altra nel termine di due mesi, con raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 11 RINVIO DINAMICO

Per tutto quanto qui non previsto e disciplinato, Comune ed Associazione rinviano al codice civile ed alla normativa richiamata nelle premesse. Eventuali novelle legislative e regolamentari troveranno applicazione automatica, senza la necessità di provvedere ad integrazione o rettifica della presente.

Art. 12 REGISTRAZIONE CONVENZIONE

La presente convenzione, redatta in duplice copia, è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 – comma 5 del D. Lgs. 117 del 3 Luglio 2017.

ART. 13 CONTROVERSIE

Le parti si impegnano a risolvere amichevolmente tutte le controversie che dovessero comunque insorgere tra loro in dipendenza della presente Convenzione. Il Foro di Reggio Emilia è competente per tutte le controversie giudiziali che dovessero insorgere in dipendenza della presente convenzione

p. il Comune di Ventasso
Il Responsabile del Servizio Sociale e Scuola
Paola Manfredi

p. L'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO
Il Presidente

Allegato 1

TIPOLOGIA DEI SERVIZI RICHIESTI